



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 13/26

24 Aprile 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

Referto Arbitrale: pervenuto presso questo ufficio in data 20 /4/26

Nei confronti di: XXXXXXXX XXXXXXXXX

Qualità: Atleta

Società di tesseramento: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

GARA : 5^ Prova circuito nazionale Master

Data: 18 aprile 2026

Luogo: San Lazzaro di Savena

- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine concesso è pervenuto presso questo ufficio memoria difensiva con cui l'atleta reitera le scuse già rappresentate alla DT e sostanzialmente non contesta, anzi ammette, di aver commesso il gesto oggetto di sanzione;
- considerato che l'atteggiamento assunto dall'atleta, assolutamente grave anche per aver ingenerato potenziale situazione di pericolo per gli altri atleti e persone comunque presenti nelle vicinanze della pedana, costituisce violazione del regolamento ed è dunque meritevole di sanzione;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina a XXXXXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara da scontarsi nella qualità di atleta, nella specialità sciabola, in occasione della prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti